

L'omicidio di Olga Matei e il delitto d'onore.

Dr. Mario Iannucci

Psichiatra psicoanalista

Esperto di Salute Mentale applicata al Diritto

Michele Cataldo, nel 2016, strangolò Olga Matei, la donna moldava, madre di una bambina di sei anni, con la quale aveva da poco tempo una relazione. Condannato in primo grado all'ergastolo (pena portata a 30 anni per il rito abbreviato), la pena è stata ridotta in appello a 24 anni (portati a 16 anni sempre per il rito). Ci sono state diverse persone le quali, commentando la sentenza della Corte di Appello, hanno paventato che, attraverso sentenze come questa, si giunga alla surrettizia reintroduzione del *delitto d'onore*, fattispecie giuridica abrogata da molti anni dal codice penale del nostro Paese. Non conosco bene la vicenda giudiziaria, avendone appreso solo qualche particolare dai media. Alcuni commenti a caldo, però, sento di doverli esprimere.

La prima questione. Che di *delitto d'onore* parlino taluni giornalisti ("lucidi e geniali") *transeat*. Ma che ne parlino esperti giuristi (compreso un Ministro del governo) non manca di meravigliare. Il *delitto d'onore* era previsto dall'art. 587 del cp: "*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella*". Nel caso di Michele Cataldo è la stessa Corte di appello a indicare che la gelosia dell'omicida era del tutto immotivata. Oltretutto, anche ammesso in ipotesi che fosse stata motivata, fra l'omicida e la vittima non esisteva alcun vincolo tale da far ricadere il delitto nella fattispecie prevista dall'abrogato art. 587. Perché dunque tirare fuori, del tutto immotivatamente, il *delitto d'onore*?

La seconda questione. La riduzione consistente della pena, stabilita dalla Corte di Appello, pare sia stata motivata dalla "soverchiante tempesta emotiva e passionale" nella quale, anche a causa di dolorose esperienze esistenziali, Michele Cataldo, l'omicida, si trovava quando ha commesso il fatto. Siccome io non credo assolutamente che i giudici della Corte di appello di Bologna, scrivendo quella sentenza, abbiano pensato di "simpatizzare" con l'omicida (c'è stato, addirittura, chi ha ipotizzato che l'abbia magari scritta un giudice tradito dalla moglie, senza considerare che qui Olga Matei non stava tradendo nessuno!), mi sono chiesto come si possa essere giunti alla sentenza della Corte di Bologna. Apprendo, sempre dai media, che nel corso del procedimento (non so se in primo grado o in appello) Michele Cataldo è stato sottoposto a una perizia psichiatrica. Anche perché, sempre dai media, vengo a sapere che in precedenza egli aveva avuto dei problemi psichiatrici, non so bene quali, per i quali era stato in cura per diverso tempo, forse presso servizi pubblici di salute mentale. Ora, se la perizia psichiatrica avesse concluso per la presenza di un *vizio parziale di mente* al momento del fatto, la riduzione della pena sarebbe stata sentenziata secondo le previsioni del codice penale vigente (ex art. 89 cp). Se la perizia psichiatrica non avesse appurato la presenza di un *vizio parziale di mente* (il *vizio totale* è da escludere visto che l'imputato è stato condannato e non assolto perché non responsabile), sarebbe davvero piuttosto singolare che la riduzione della pena fosse stata disposta solo per la "soverchiante tempesta emotiva e passionale": si potrebbe infatti ipotizzare la violazione dell'art. 90 cp ("gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità"). Qualcos'altro, nelle motivazioni dei giudici della Corte di appello di Bologna deve essere stato preso in considerazione per motivare la riduzione della pena. Non mi sento di criticare l'operato dei giudici. Nemmeno mi sento di criticare l'opinione di chi ha redatto la perizia psichiatrica, non conoscendo assolutamente il caso. Stando a quello che riportano i media, però, qualche osservazione mi viene spontanea. Michele Cataldo

sembra cioè che fosse molto geloso di Olga Matei, senza che la donna gli avesse dato alcuna ragione per esserlo. Era cioè convinto di essere tradito da lei senza che alcun elemento di realtà potesse sostenere tale sua convinzione. Questa condizione mentale, in termini psicopatologici, si chiama *delirio di gelosia*. Io non so se Michele Castaldo, nel momento in cui ha ucciso Olga Matei fosse in preda a un delirio di gelosia, ma certo questa ipotesi psicopatologica deve essere presa in considerazione. Potremmo perciò sintetizzare in questo modo: la gelosia (uno degli stati emotivi e passionali) non influisce sull'imputabilità, ma il *delirio di gelosia* influisce eccome su di essa. Lo posso con sicurezza affermare per la mia ultraquarantennale esperienza come psichiatra esperto nel settore.

La terza considerazione. In diversi si sono scandalizzati perché un'alta carica dello Stato ha affermato che vorrebbe veder marcire in galera Cesare Battisti, un pluriestragolato che, condannato per diversi omicidi dei quali non si è mai pentito, è stato infine catturato dopo essersi sottratto alla giustizia per molti anni. L'ho già detto e lo ripeto con forza: io non vorrei vedere marcire in galera nessun essere umano. Tantomeno, però, vorrei vedere marcire in galera Michele Castaldo, come invece vorrebbero molti fra coloro che si sono scagliati contro l'alta carica dello Stato nel caso Battisti. Fra costoro, anzi, c'è stato addirittura chi ha invitato Michele Castaldo, proprio per l'imperdonabile colpa della sua gelosia (peraltro immotivata), a suicidarsi. Non sarebbe colpa di quel qualcuno se Michele Castaldo, persona che ho la vaga impressione sia molto fragile, si dovesse suicidare in carcere, così come hanno fatto non pochi prigionieri resosi responsabili di delitti analoghi. Personalmente, in questa disgraziata ipotesi, anche se non perseguito da alcun giudice a norma dell'art. 580 cp ("istigazione al suicidio"), nei panni di colui che ha rivolto a Michele Castaldo quel disgraziato invito, io non mi sentirei moralmente tranquillo.

Una ultima considerazione. Nella civilissima Norvegia Anders Breivik, avendo ucciso settantasette persone e avendone ferite quasi duecento (talune in modo molto grave e con lesioni permanenti), è stato condannato (come sano di mente pur avendo scritto un memoriale dall'indubbio tenore delirante) a venti anni di carcere (con l'ipocrita *escamotage* della possibile proroga della pena, di cinque anni in cinque anni, in caso di persistente pericolosità sociale: cosa che si chiama *misura di sicurezza*). E' vero: nella civile Norvegia venti anni sono il massimo della pena detentiva. Però nessuno si è scandalizzato. Persino Nils Christie, sociologo norvegese che ha sempre teorizzato l'inutilità del carcere, ha affermato che per Anders Breivik quella era una condanna opportuna. Io non so se la pena inflitta dalla Corte di appello di Bologna a Michele Castaldo, persona fragile anche se autore di un gesto esecrabile, sia quella *giusta*. So per certo che sedici anni sono molto lunghi e che io, memore dell'insegnamento appreso vivendo quasi da sempre nella terra che fu quella del civilissimo *Granducato di Toscana*, continuerò a battermi perché lo Stato non torni a infliggere a Caino la morte che toccò ad Abele (con l'ergastolo ostativo che sconfinava inevitabilmente nella morte). Tantomeno istigherò una persona fragile al suicidio (cosa molto diversa, l'istigazione al suicidio, dal gravosissimo compito di aiutare/assistere qualcuno che, per cause che non abbiano una base psicopatologica, intende fermamente porre fine alla sua vita).